

COMMISSIONE VII

DIFESA

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACCIARDI**

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3147) .	415
PRESIDENTE	415, 419, 420
BUFFONE, <i>Relatore</i>	415, 416, 417
BOLDRINI	416, 417, 419
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	417
CUTTITA	417, 419
LENOCI	419
VERONESI	419
GUADALUPI	419
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (3278)	420
PRESIDENTE	420, 422, 423, 426
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 420, 421, 422, 423	
CUTTITA	420, 423
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	421
	423, 424
MONASTERIO	422, 423, 426
GUADALUPI	422, 423, 424
BORIN	423, 424
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
BUFFONE e CHIATANTE: Nuove norme per l'iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'E. N. P. A. S. ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, dei sottufficiali e militari di truppa, ammessi alla commutazione della ferma per l'immissione nel servizio permanente delle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia forestale e degli agenti di custodia. (2167)	426
BUFFONE, <i>Relatore</i>	426
PRESIDENTE	426

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3147, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, concernente il riordinamento del Corpo del Genio aeronautico.

Il Relatore onorevole Buffone ha la parola per riferire sulle riunioni del Comitato ristretto.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il Comitato ristretto nominato dal Presidente si è riunito due volte per esaminare il testo della legge nonché i vari emendamenti presentati dagli onorevoli Veronesi, Cuttitta e Romualdi. In questo esame ci siamo preoccupati soprattutto dei riflessi che, secondo la maggioranza dei componenti il Comitato, apparivano negativi, dovendosi partire dal disegno di legge così com'è nel suo complesso, cioè con organici pieni.

La situazione di fatto, invece, è completamente diversa, per cui dopo le due riunioni cui ho accennato — e nelle quali si sono avute delle dichiarazioni piuttosto accese — ho voluto approfondire l'indagine attraverso un

esame analitico ed approfondito non soltanto dello schema del disegno di legge, ma operando un confronto fra quanto in esso disposto e le risultanze dell'Annuario. Infatti se parliamo di promozioni, di allargamento di organici, bisogna anche prendere visione degli organici quali sono attualmente e delle relative tabelle per non creare situazioni di estremo disagio in comparazione con gli alti gradi e soprattutto nei riguardi dei reparti combattenti dell'Aeronautica, cioè i piloti.

Da un primo esame in seno al Comitato ristretto, per quanto attiene agli emendamenti presentati dall'onorevole Cuttitta, risultò che l'onorevole presentatore rinunciava al primo di essi — quello all'articolo 2 — che intende modificare l'organico del ruolo assistenti tecnici. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Veronesi all'articolo 2, che comportava praticamente un ulteriore allargamento degli organici per il ruolo dei fisici (da 78 a 110 unità) le preoccupazioni maggiori degli onorevoli colleghi erano rappresentate dalle possibili ripercussioni della legge, in quanto l'articolo conteneva norme con le quali si venivano a ledere diritti già acquisiti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo.

A tale proposito è stato concordato un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 24; emendamento che fonde quelli presentati dagli onorevoli Veronesi e Cuttitta.

L'emendamento aggiuntivo fa salvi i diritti acquisiti, mentre per effetto degli incrementi approvati negli organici del ruolo Assistenti tecnici e di quello dei fisici, tenuto conto dei diritti acquisiti e delle anzianità maturate, nonché del fatto che nel primo anno di applicazione della legge — 1961 — le promozioni sono raddoppiate, anche in base ad un riscontro fatto sull'Annuario, possiamo avere la certezza che nessuno rimane escluso dalla promozione. Per le promozioni a scelta per gli anni successivi, in rapporto all'attuale forza organica, la scelta viene molto limitata, per cui le percentuali si abbassano rispettivamente da 5 a 4, da 4 a 3.

Ho voluto, inoltre, controllare alcuni « casi limite » per quanto riguarda i capitani del ruolo dei fisici, ed ho potuto riscontrare che elementi del 1912, 1913 e 1914 che attualmente sono fermi, entrano tutti nel quadro della tabella di valutazione e di promozione.

Ripeto che da un approfondito esame della situazione dell'Annuario mi sono formato la convinzione che nel caso in cui dovessero essere accolti alcuni emendamenti che tendono

ad allargare le possibilità di carriera per i gradi da capitano a maggiore e da tenente a capitano, si realizzerebbe un eccessivo acceleramento di carriera per il ruolo dei fisici e quello dei chimici nei confronti del ruolo degli stessi piloti. Le promozioni avverrebbero più celermente perché mentre il ruolo dei piloti è completo (780) e le promozioni avvengono per il 44 per cento, nei ruoli di cui ci stiamo occupando, per effetto del riordinamento, verrebbe a verificarsi una scarsità di elementi per effetto dell'ampliamento degli organici, per cui dovrebbero essere messi nei quadri di avanzamento capitani con anzianità 1956, 1957, 1958.

BOLDRINI. Avete catechizzato il Relatore ?

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Boldrini, sto riferendo sul lavoro del Comitato ristretto. Qui da parte mia non c'è alcuna posizione preconcepita: discuto i problemi quando mi rendo conto della situazione obiettiva nella quale ci si trova. Sarebbe sommamente deplorabile se una persona, rendendosi conto obiettivamente di una situazione, persistesse nell'errore. Non mi sentirei, attraverso una precisa presa di posizione di carattere personale, di danneggiare attraverso la mancata approvazione del disegno di legge, tutto il Genio aeronautico.

E se la situazione obiettiva mi presenta un numero raddoppiato di promozioni per il 1961 e io, scorrendo l'Annuario, mi accorgo che vengono promossi quasi tutti gli ufficiali, perché dovrei insistere nel sostenere che dobbiamo passare con le aliquote al 12 per cento per quanto riguarda i capitani del ruolo fisici, e al 12 per cento per quanto riguarda quelli del ruolo ingegneri? Così facendo, virtualmente si verrebbe a determinare un numero di promozioni superiori alla disponibilità dei candidati, il che è semplicemente assurdo.

Purtroppo la situazione di disagio creata dal disegno di legge consiste nel fatto che mentre esso accetta gli organici stabiliti, le percentuali presentano delle gravi carenze. Ma avendo noi appoggiato la variazione da 9,50 a 11 per il passaggio da capitano a maggiore, e tre all'anno per quanto riguarda i ruoli fisici, la situazione risulta più chiara.

D'altra parte, si è certi di giostrare nell'ambito dello stesso provvedimento in maniera da evitare ulteriori ricorsi alla V Commissione Bilancio il che — con molta probabilità — significherebbe l'accantonamento del disegno di legge ?

Devo precisare all'onorevole Boldrini, per prima cosa; che non è che il Relatore della Commissione abbia mutato idea od opinione !

Persistere in una posizione negativa, quale quella del Comitato ristretto, non sarebbe stato conforme a quello che è lo spirito cui il Relatore deve uniformarsi: sostenere, quindi convincersi di una certa tesi!

Ora, la situazione obiettiva, di fatto, è quella da me fotografata ai colleghi. E cioè che spesso non è che noi ci si lasci influenzare dagli interessati, ma sono questi ultimi che non approfondiscono la materia. Per alcuni di essi ho voluto esaminare i casi personali, onde veder proiettata la loro posizione avendo sott'occhio questo disegno di legge. Ho potuto rendermi conto che lottavano in fondo per qualcosa che avevano già in tasca! Il che significa che non si sono resi conto completamente del meccanismo del disegno di legge e di come questo venga ad attuare le sue finalità.

Ora, ripeto, qui il grosso della questione è che vi è un notevole incremento degli organici. Per effetto di questo notevole aumento degli organici e per la povertà degli attuali ruoli, noi avremo promozioni veramente eccezionali per coloro i quali sono attualmente in servizio.

Quando cambierà il ritmo delle promozioni? Quando si sarà arrivati ad una saturazione di ruoli. Ma, allora, ripeto, non vi saranno più situazioni sperequate ed inique. Se introducessimo, d'altra parte, ora altre facilitazioni consentiremmo delle carriere eccezionali che supererebbero di gran lunga quelle degli stessi piloti che sul piano del rischio e quindi della valutazione del « rendimento » aeronautico, sono considerati in una certa maniera!

Questo dovevo dire e mi riprometto di intervenire in seguito, articolo per articolo, onde chiarire eventualmente i vari aspetti della situazione in rapporto agli articoli stessi.

BOLDRINI. Chiedo ai presentatori di emendamenti in seno al comitato ristretto che, come hanno insistito in quella sede così li mantengano anche oggi. Altrimenti devo chiedere a me stesso se abbiamo lavorato bene in quella sede!

Infatti, in Comitato ristretto abbiamo ascoltato dichiarazioni chiarissime; da tutte le parti sono state espresse perplessità e sono stati presentati, appunto, molti emendamenti. Il Relatore di maggioranza ad un certo momento, ricordo, ebbe a manifestare i suoi dubbi addirittura su tutto il disegno di legge! Invece questa mattina, ci troviamo improvvisamente davanti al ripensamento dello stesso Relatore di maggioranza, il quale si dichiara e si

dimostra convinto in un certo modo, mutando radicalmente il suo atteggiamento.

Perciò chiedo se i presentatori degli emendamenti intendono mantenerli; e in caso affermativo avremo una discussione approfondita e seria, altrimenti veramente mi domando a cosa sia servito il lavoro compiuto.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi permetta in via eccezionale di riprendere la parola per dire all'onorevole Boldrini che il Relatore ha discusso in Comitato emendamento per emendamento portando una sua soluzione ponte all'articolo 24 che fa salvi i diritti acquisiti.

Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Boldrini di precisare in qual modo il Relatore avrebbe dato prova di scarsa serietà, mutando di parere.

BOLDRINI. Il Governo in sede di sotto-commissione non aveva accettato nessun emendamento. Qual è, dunque, il fatto nuovo?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Boldrini, vorrei prima di tutto sdrammatizzare il problema, perché è soltanto parzialmente esatto quanto ella sostiene, e cioè che il Governo ha respinto tutti gli emendamenti!

Il Governo, per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 24, e cioè dei diritti acquisiti, potenzialmente acquisiti, ha dichiarato che la sostanza dell'emendamento stesso, aveva non solo un fondamento giuridico, ma anche morale. Più esattamente giuridico e morale ad un tempo, prima morale che giuridico. E, quindi, si riservava una risposta in argomento. Quanto alle prospettive, cioè alle richieste dell'onorevole Cuttitta, in ordine alla strozzatura dal grado di capitano a maggiore, egli era partito da 13 e poi era sceso a 12.

CUTTITTA. Sono partito da 16 e mi sono fermato a 13!

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dissi in quella sede: il Governo si riserva di esaminare l'argomento.

Rimaneva il problema dei fisici; questo della aliquota riguardava il ruolo ingegneri, mi pare.

CUTTITTA. Certamente!

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E mi pare che il Relatore abbia in proposito espresso il suo parere; che è discutibile, naturalmente, ma è una risposta!

Secondo argomento, quello dei fisici. Anche su questa materia il Relatore ha dato una risposta.

Ci siamo trovati a discutere ieri sera fino alle 22,30, ruolo alla mano, con il Relatore.

E, se non vado errato, sono tre gli argomenti essenziali su cui il Relatore ha portato ai colleghi membri di questa Commissione altrettante risposte. Resta ora da vedere se la Commissione accoglie o non accoglie le spiegazioni date ed i risultati raggiunti: e questa è un'altra questione. Ma, qui, tre risposte a tre quesiti sostanziali sono state date.

È chiaro che, quando ci siamo riuniti per un esame della legge, per riesaminare in un clima sereno ed obiettivo qual'è realmente la situazione dei ruoli, l'onorevole Relatore, ha potuto controllare di persona e rendersi quindi conto come l'accettazione di alcuni emendamenti, avrebbe posto i tecnici in condizione di fare una carriera molto, ma molto più rapida dei piloti!

Abbiamo anche preso in esame casi tipici, di ufficiali che hanno fatto una carriera più rapida, ma che sono entrati contemporaneamente agli ufficiali del ruolo ingegneri e del ruolo fisici, in modo di esaminare come si siano sviluppate queste carriere. Ed abbiamo preparato anche gli specchi di confronto. Abbiamo preso in esame, infine, i casi diciamo così, meno fortunati, ed anche qui si è potuto constatare che la carriera dei tecnici ha sempre avuto ed ha tendenza ad uno sviluppo più rapido di quello dei piloti.

Ora, di fronte a questa situazione il Relatore, rendendosi conto di quella che era la parte essenziale delle osservazioni, ha ritenuto di prendere atto del materiale che abbiamo approntato e che ha controllato ed ha, quindi, insistito qui su alcuni argomenti che parevano decisivi ai fini di una migliore economia della legge nell'ambito di questo sviluppo di carriera riservato al Genio aeronautico.

E, prima di tutto, ha tenuto conto di quella strozzatura dal grado di capitano a quello di maggiore, afferente non solo il ruolo ingegneri, ma anche il ruolo fisici. Infine, ha tenuto conto dei diritti acquisiti ed è venuto qui con queste risposte e con nuove proposte alla Commissione.

Si capisce, la Commissione è arbitra di vedere in quale misura la molteplicità, la serie degli emendamenti è stata tenuta presente nelle controproposte che sono state portate.

Non ritengo che il comitato ristretto abbia fatto un'inutile fatica. Tutti siamo stati concordi nel ritenere, e non solo nell'ambito del comitato, che la legge segna un passo veramente decisivo per i ruoli tecnici.

Quanto al problema sollevato dal Relatore dicendo: quando i ruoli saranno satu-

rati, ecc. Ebbene, il termine sarà di almeno 15 anni! Perché dico questo? Perché gli ufficiali che entrano ora in accademia hanno bisogno di almeno 7 anni per progredire nella carriera.

Desidero fare un'ultima osservazione, che già ho svolto in sede di Comitato ristretto, e la enuncio nel clima più sereno, credo; tutti noi siamo qui per perseguire l'interesse della difesa-aeronautica e questo scopo, quindi, vogliamo conseguirlo nel migliore dei modi!

Ho rilevato l'altro giorno come un uomo di grande esperienza quale il maresciallo Messe abbia detto: « non insistiamo molto su questo disegno di legge, perché altrimenti avremo un esercito di tecnici e non avremo uomini per il comando ». Quando si dice: « quelli sono tecnici, gli altri sono del comando » si afferma soltanto parzialmente la verità perché non si tiene conto del fatto che chi entra nell'Accademia aeronautica deve frequentare un anno di Accademia e due di volo; non solo, ma deve frequentare due corsi alla Scuola di guerra prima di conseguire il grado di colonnello. Sono corsi di un anno durante i quali questi ufficiali vengono — per dirla in gergo militare — seriamente « spremuti » come limoni, dove si applicano come e forse anche più degli studenti dei corsi universitari. Questi due anni, aggiunti ai tre di corso già superati, valgono certamente una laurea, se pensate che gli anni dell'Accademia sono corrispondenti, non soltanto per valore di legge ma proprio per l'ampiezza del programma, al biennio propedeutico di ingegneria.

Quindi non sottovalutiamo questa situazione, e se si dice onestamente di tener conto di quelle che sono le carriere, e di non consentire che coloro che entrano nei ruoli tecnici abbiano a fare una carriera che mortifichi coloro che ogni giorno affrontano gli inevitabili rischi del volo, bisogna obiettivamente riconoscere la fondatezza di questo principio. Attualmente un ufficiale pilota deve compiere 240 ore di volo all'anno con gli inevitabili rischi che il volo comporta. Nel giro di quindici giorni sono caduti due aerei: quattro famiglie sono rimaste senza capo; e quando si muore non sempre la vittima porta i gradi di colonnello, il che significa che la pensione alla famiglia può anche essere inolto modesta.

Ho fatto queste dichiarazioni non perché il Governo intenda ostacolare la carriera degli ufficiali del Genio aeronautico; ma perché il Governo considerando la materia — come certo vorrà fare anche la Commissione — in tutti i suoi profili, non perda di vista il quadro d'insieme, e tenga presente la sua responsabilità

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

globale per il funzionamento di tutta l'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. Mi rivolgo agli onorevoli colleghi che hanno fatto parte del Comitato, per chiedere se essi siano persuasi delle spiegazioni loro fornite. Vi sono state delle riunioni di comitato alle quali hanno fatto seguito dei contatti, con i ruoli alla mano, del Relatore, il quale si è convinto della opportunità di certe modifiche. Piuttosto che sentire ventilare la proposta di rinviare il disegno di legge in Assemblea, il che significherebbe arenare il progetto stesso, non pensano gli onorevoli colleghi che sarebbe meglio procedere allo stesso lavoro, analogo a quello che è già stato fatto dal Relatore, in sede di Comitato? Si tratterebbe cioè di vedere — ruolo alla mano — se il disegno di legge con le modifiche introdotte dal Relatore risolve alcuni degli inconvenienti lamentati, quale quello della « strozzatura » nel passaggio da ufficiale subalterno ad ufficiale superiore. Se si dimostra realmente, come io credo — perché conosco la serietà del Relatore — dall'esame dei ruoli che il maggior numero degli inconvenienti sarebbe ovviato, credo che avremmo realizzato un passo innanzi non indifferente, evitando l'eventualità di un rinvio del progetto all'Assemblea che nella mia responsabilità di Presidente vorrei evitare.

Se gli onorevoli colleghi sono convinti della fondatezza della mia proposta, si potrebbe indire un'altra riunione del Comitato ristretto.

CUTTITTA. Penso che il Comitato abbia esaurito il suo lavoro, e se si deve fare qualche discussione di ordine tecnico penso che sia meglio formularla in questo momento.

Desidero, intanto, precisare che anziché all'aliquota 11 — come detto dall'onorevole Sottosegretario — sono sceso, ma, non posso recedere ulteriormente, all'aliquota 12.

Desidero, inoltre, far presente che mi è parso che durante la discussione in seno al Comitato, l'onorevole Veronesi rinunciasse alla sua posizione in merito all'emendamento che introduce il grado di tenente generale nei ruoli fisici. In questo caso faccio immediatamente mia la sua proposta. Così ho anche presentato un emendamento che porta a tre il numero dei tenenti colonnelli dei ruoli tecnici. Questi i tre punti ancora da esaminare e sui quali la Commissione deve decidere.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta: ella accetta le proposte del Relatore?

CUTTITTA. Non posso.

BOLDRINI. Debbo rilevare che si è instaurato uno strano sistema; e mi domando se l'intervallo fra la prima e la seconda riunione

della Commissione non avrebbe potuto essere utilizzato e dal Relatore di maggioranza e dal Governo per documentare meglio i membri della Commissione. Così alla seconda riunione della Commissione ci troviamo di fronte ad un Relatore che ha cambiato parere dopo due riunioni di Comitato ristretto. Debbo sottolineare la stranezza di questa procedura.

Potremmo accedere alla proposta di essere riconvocati assieme agli altri colleghi per essere illuminati sull'accaduto: però debbo far presente che qui il problema diventa di carattere politico, perché ieri ci trovavamo di fronte ad un disegno di legge governativo sul quale si manifestavano perplessità da parte di vari colleghi di tutte le parti; abbiamo assistito poi ad una specie di ritirata strategica (mi sia permesso il termine) con l'assunzione di posizioni che sono in contrasto con quelle assunte ieri.

PRESIDENTE. Si tratta di un disegno di legge che ha un carattere puramente tecnico, ed anche perciò tento di appianare le divergenze e sciogliere le perplessità.

LENOCI. L'onorevole Presidente ha fatto presente la serietà e l'impegno dell'onorevole collega Buffone nell'espletamento delle mansioni che gli vengono affidate.

Tenendo presenti questa serietà e quest'impegno, che non metto in dubbio, rimango veramente stupito nel sentire oggi che le cose sono profondamente mutate. Egli ripetutamente in seno alla sottocommissione ha detto che si riprometteva alla fine di dire tutto quello che sentiva, onestamente, coraggiosamente. Così sono rimasto molto deluso, tanto da chiedermi perché andiamo avanti.

Inutile dire che mi associo a quanto ha detto il collega Boldrini: sarebbe stato più giusto e più logico che il sottocomitato si fosse riunito ancora e noi avessimo potuto prendere tempestivamente nota degli intervenuti mutamenti di idee.

VERONESI. Come presentatore di vari emendamenti accederò alla proposta del Presidente, perché le ragioni di fatto che hanno convinto l'onorevole Buffone sono diverse da quelle di diritto. Tuttavia desidererei conoscerle anch'io.

GUADALUPI. Sono rispettoso delle posizioni regolamentari, oltre tutto rispondenti a necessità di economia nel nostro lavoro. Però, giunto a questo punto, per evitare nelle prossime sedute di trovarci di fronte a nuovi ripensamenti dei ripensamenti già avvenuti, e nell'ipotesi più verosimile che l'onorevole Relatore dovesse insistere nel mantenere l'incarico e nel riconoscere, quindi, che la sua re-

sponsabilità rimanga legata all'acquisizione di questi nuovi elementi (il Regolamento non esclude che se ad un certo punto egli si troverà in conflitto con una posizione che non è chiara, possa « gettare le carte » e passare l'incarico ad altro Relatore), desidererei che a noi si desse contezza per iscritto delle conclusioni cui si è pervenuti ufficialmente in sede di Comitato, per poter valutare le nuove cifre di percentuali e di coefficienti.

Perché, è evidente, siccome ci troviamo di fronte a cifre diverse o variazioni di percentuali e di coefficienti, noi ad un certo punto navighiamo un po' nel buio, in questa politica di sentimenti e risentimenti, da una parte e dall'altra, essendo giustificata forse la posizione del Relatore, giustifichissima, anche, dal punto di vista morale, quella degli altri!

Quindi, accedo alla sua proposta, onorevole Presidente. Rinnoverei, però, la preghiera che, per lo meno in linea schematica, le conclusioni a cui la sottocommissione dovesse pervenire, ci venissero notificate per iscritto almeno ventiquattro ore prima di esaminarle e discuterle in Commissione.

PRESIDENTE. Allora, mi sembra che possa rimanere stabilito che il Comitato ristretto si riunisca nuovamente insieme con i tecnici competenti in materia.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, può anche rimanere stabilito che l'ulteriore discussione del progetto di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (3278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (3278).

Relatore sul provvedimento è l'onorevole Leone Raffaele. Ha facoltà di riferire.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 588, stabiliva le norme per il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Quel provvedimento venne poi modificato, in meglio secondo me, dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043 e 30 ottobre 1955, numero 1060.

Confesso che non mi sarebbe dispiaciuto vedere riformato tutto il sistema del reclutamento dei sottufficiali, in maniera organica, ma pare a me che anche le norme che qui vengono sottoposte al nostro esame siano ri-

spondenti alla evoluzione dei tempi ed alle nuove condizioni in cui si trovano questi concorrenti, perché, di concorrenti si parla.

Elencherò in sette punti le modifiche che vengono apportate alle norme tuttora valide. E si tratta di questi: aliquote di partecipazione fra civili e Arma dei carabinieri, sistema di valutazione delle prove, statura, beneficio delle preferenze, introduzione fra gli elementi nuovi di valutazione della conoscenza di lingue estere, età dei militari, abolizione del periodo di esperimento presso le stazioni per gli allievi sottufficiali.

Questi sarebbero i sette motivi — potrebbero anche essere sei e mezzo, a seconda — ma, in realtà questi sono i motivi che migliorano le norme attuali.

Circa il primo punto, la precedente legge prevedeva che il reclutamento — i colleghi sanno che sono due le scuole per i sottufficiali dei carabinieri, quella del corso annuale e quella del corso biennale: Moncalieri e Firenze — fosse riservato per metà ai civili che devono sostenere un concorso per titoli e per esami, per un terzo agli appuntati e carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma, in possesso di determinati requisiti, e, per la parte residua dei posti disponibili, cioè un sesto, mediante concorso per titoli e esami fra gli appuntati e i carabinieri che non avessero superato il 28° anno di età e fossero in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

Questo criterio di suddivisione delle aliquote previsto all'articolo 1 del vecchio provvedimento n. 588 è completamente rinnovato in questo nuovo provvedimento al nostro esame.

Il motivo della modifica consiste nel fatto che si è constatato che spesso il numero dei posti riservati ai civili non veniva ricoperto interamente. E, ancora, che l'ultimo della graduatoria dei civili aveva un punteggio di gran lunga, o talvolta veramente molto, molto lontano, dal primo dei non graduati provenienti dall'Arma dei carabinieri.

CUTTITTA. Superiore?!

LEONE RAFFAELE. Sì, preso dai primi non ammessi nella scuola!

Il che significa svalutazione, anche agli effetti delle prove, agli effetti del concorso, per i carabinieri.

La revisione introduce un nuovo criterio: metà dei posti disponibili viene riservata, mediante concorso per titoli e per esami, ai civili, agli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma ed agli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

possesto della licenza di scuola media inferiore; l'altra metà dei posti disponibili viene destinata, mediante concorso per esami, agli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, vale a dire: un anno di servizio presso le stazioni o reparti d'impiego, età non superiore ai 35 anni, « ottimo » per contegno e capacità professionale.

Anche l'articolo 2 modifica un poco i termini dei titoli dei concorrenti. Ad esempio, fa sparire definitivamente un concetto, che cioè non possa essere ammesso al concorso chi abbia avuto un parente malfermo in salute. Oggi, questo criterio viene annullato, non c'è più. Cosa del tutto logica, in quanto può esservi benissimo un parente malato, mentre il soggetto alla visita risulta essere vitalissimo e vegeto!

Similmente viene riveduto il criterio della statura. Si è abolita una discriminazione antipatica: per i civili la statura richiesta era di metri 1,70, mentre per i militari 1,65! È stata portata, invece, per tutti a metri 1,60.

Quanto al sistema di valutazione si aveva anche qui un anacronismo. Una commissione giudicatrice soltanto per i civili, due commissioni per i militari, presso i Corpi di provenienza, quindi una seconda cernita tra i candidati ritenuti idonei, effettuata quest'ultima alla Scuola sottufficiali per il giudizio di secondo grado. Giustizia vuole che sia unico il criterio e quindi unica anche la commissione, quella cioè costituita presso la Scuola sottufficiali. Perché, infatti, non comprendo bene il motivo per cui i militari dovrebbero essere trattati peggio dei civili!

Debbo confessare, e spero che il Governo condivida questa mia opinione, che l'articolo 6, così com'è formulato qui, mi lascia molto perplesso, specialmente per quanto concerne il punteggio da 0 a 20!

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo, onorevole Relatore. Il Governo presenterà un emendamento in tal senso.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Grazie, onorevole Sottosegretario.

Quanto al beneficio della preferenza, all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, erano previsti per i concorrenti civili benefici che non erano previsti per i militari.

Vorrei leggere alcuni commi dell'art. 3; i criteri per compilare l'apposita graduatoria erano i seguenti:

« a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio prodotto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la Liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati di Medaglia d'oro al valor militare, di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e, successivamente, ai più anziani di età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante dalla graduatoria.

Ora, questi titoli preferenziali rientrano ormai nella legislazione generale vigente e quindi vengono considerati e valgono per tutti i cittadini, e non soltanto per alcuni.

Anche per questo motivo è stato modificato il criterio della preferenza. Si è introdotto al presente disegno di legge il concetto della conoscenza di lingue estere, con l'aggiunta della lettera e): « e) conoscenza di lingue estere ». Cioè a dire, chi abbia questo requisito, viene ad avere diciamo un titolo maggiore, ma che è, peraltro, valutabile anch'esso per punteggio fisso.

Il limite di età per i provenienti dall'Arma, appuntati e carabinieri, è portato a 35 anni, in quanto si ritiene possa esservi maggiore esperienza, rispetto ai 30 anni precedentemente stabiliti.

Infine è espresso il concetto dell'obbligo, per questi appuntati e carabinieri aspiranti ai corsi, di aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego, perché l'esperienza, infatti, avrebbe fatto constatare che, talvolta, il periodo di esperimento può essere utilmente fatto presso reparti diversi che non siano le stazioni. È quindi lasciata maggiore libertà. Non è che venga annullato del tutto il concetto che possa essere utile fare questo periodo di esperimento presso le stazioni, ma è aggiunto il concetto che è ugualmente valido, ai fini del titolo, il periodo trascorso presso altri reparti.

Questi i motivi, diciamo, dell'aggiornamento del vecchio dispositivo legislativo numero 588.

Valuto positivamente la serie delle modifiche introdotte e, pertanto, mi permetto di suggerire agli onorevoli colleghi di far sì che venga varato il provvedimento in esame con una certa rapidità e, perciò, come Relatore, esprimo senz'altro il parere favorevole, anche

se, come ho detto, c'è qualche modifica che a mio giudizio deve essere apportata qua e là, e specialmente per quanto riguarda la composizione della commissione centrale giudicatrice che qui diventa unica, di cui all'articolo 6, e per quanto attiene al punteggio. Ma, già ho sentito or ora l'onorevole Sottosegretario di Stato affermare che il Governo è pronto a suggerire un emendamento a tale proposito.

MONASTERIO. Una domanda all'onorevole Relatore: com'è formata questa commissione?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La Commissione, cui ci si riferisce qui all'articolo 6, è quella prevista all'articolo 3 della legge numero 588 ed è formata: dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente; dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro; da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

Ora, la mia perplessità nasce proprio da questo motivo: può mancare l'esaminatore per il tema di italiano. Perché, per questo, può esservi un tecnico militare perfetto che giudica, ma non può essere un professore di italiano! Da qui, appunto, la mia preoccupazione, proprio come vecchio esaminatore, da venti anni a questa parte, in commissioni per esami di Stato!

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 588, recita: « La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri: a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto; b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio prodotto; c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso; d) prestanza fisica ».

Qui, ora, s'aggiunge: « e) conoscenza di lingue estere ». Questa la formazione della Commissione e, questi, diciamo, i criteri base su cui la Commissione stessa valuta i concorrenti, come elementi per formulare la graduatoria definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Chiede di parlare l'onorevole Guadalupi. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Vorrei permettermi, anche per rimanere sempre ispirato ad una ragione di linearità e coerenza, una prima, preliminare osservazione.

Pare a me, al mio gruppo, che sia arrivato il momento di tradurre in atto, in sede legislativa, quella preoccupazione che abbiamo

sempre avuta e manifestata, rispetto alla disorganicità ed allo scoordinamento delle diverse leggi che attengono allo stato giuridico, agli avanzamenti, ai reclutamenti, ecc.

È inconcepibile che nel 1961, nell'anno del centenario dell'Unità d'Italia, il legislatore italiano si attardi nell'ammodernare e aggiornare le leggi senza renderle coordinate e, quello che è peggio, leggibili da tutti indistintamente i cittadini.

La mia osservazione è questa: perché non si approfitta di questa circostanza, sulla opportunità della quale siamo tutti d'accordo, di aggiornare la legge n. 588 del 12 aprile 1946 sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, per creare fin da questo momento un testo unico coordinato con tutte le disposizioni vigenti?

Già l'onorevole Relatore deve fare una fatica enorme per consultare, in tempo utile, le diverse fonti. E per fortuna, nel nostro caso, si tratta soltanto di due leggi: il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 modificato dalla legge 4 novembre 1950 n. 1043 e della legge 30 ottobre 1955, n. 1066.

Non a caso ho voluto fare questa preliminare osservazione su tale circostanza, perché pare a me che dobbiamo rompere alla terza legislatura questo sistema cui siamo stati, *oborto collo*, costretti per le ragioni di urgenza che, di volta in volta, il Governo ci ha opposto. Cioè una sistemazione diversa, nuova, più corrispondente e alle esigenze di ordine costituzionale e regolamentare e alle esigenze di ordine democratico, per cui si debbono pretendere dal legislatore leggi lineari, accessibili, coordinate, leggibili.

Mi si dirà: perché dobbiamo approfittare proprio di questa legge? Perché se non approfittassimo, a mio avviso, di questa circostanza e del fatto che essa attiene ad un istituto particolare che dobbiamo certamente curare, aggiornarne la composizione e il sistema di reclutamento — l'arma dei Carabinieri è sempre una cosa seria nella struttura politica e sociale del nostro Paese, — finiremmo per perdere di vista questo che è un nostro elementarissimo dovere sancito dalla Costituzione.

Non so se i colleghi di tutti i partiti politici sanno come l'opinione pubblica critichi deputati e senatori, le Commissioni permanenti della Camera e del Senato, perché non predispongono delle leggi facili, leggibili ed accessibili e tanto più questo dovere dovremmo avvertirlo quando si consideri che offriamo delle possibilità di reclutamento a della gioventù che si prepara ad entrare nell'Arma

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

dei carabinieri. La mia richiesta, pertanto, è di chiedere una sospensione, una breve sospensione di quindici giorni per approntare un testo coordinato. Ciò non mi esonera dal dire che sul merito del disegno di legge siamo in grande misura d'accordo.

Ritengo, pertanto, che questa mia proposta di rinvio sia meritevole di un vostro giudizio. Comunque, mi riservo di chiedere nuovamente la parola per un intervento sul merito del disegno di legge.

PRESIDENTE. C'è una proposta di rinvio che l'onorevole Guadalupi ha motivato nel suo intervento. Qual è il parere dell'onorevole Relatore?

LEONE RAFFAELE, Relatore. Anche io avrei desiderato una revisione organica di tutta la materia, debbo, però, dire che le modifiche proposte dal disegno di legge al nostro esame non toccano la sostanza del problema se non sul piano della giustizia equitativa, perché tutti i cittadini siano posti nella stessa condizione nel concorrere e nell'ottenere il risultato rispondente ai loro meriti. In questo caso però, ritengo che la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Guadalupi non sia opportuna. Mi dichiaro, dunque, contrario ad essa.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. La tesi sostenuta dall'onorevole Relatore ha un suo fondamento. Premesso che non si può coordinare tutta la materia legislativa afferente i sottufficiali perché la fisionomia dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è diversa, debbo dire che ciò si è fatto nell'ambito delle tre Forze armate, ma secondo le esigenze particolari di esse. Non è possibile pertanto fare un allineamento per i sottufficiali dell'Esercito e per quelli dei carabinieri ai fini del reclutamento.

GUADALUPI. Non ho chiesto questo. Mi riferivo esclusivamente al coordinamento delle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda i carabinieri, il problema è secondario. Infatti, allora è stato fatto un decreto luogotenenziale, ma in effetti si tratta di una parte normativa per la quale non si innova radicalmente, ma si adegua a quella che è la realtà e l'esperienza di questi anni.

Tenuto conto di ciò, pregherei la Commissione di consentire che il provvedimento possa essere esaminato indipendentemente da questa considerazione. Siamo stati lieti, quando si

è trattato dello stato giuridico, di presentare una legge organica che abbracciava tutte le posizioni. ma nel nostro caso, trattandosi di un « piccolo » disegno di legge, non soltanto per il numero degli articoli, ma per le materie regolate, servendo solo ad adeguare alcune disposizioni che non sembrano più esattamente rispondenti a quella che è la realtà di oggi ed a quella che è stata l'esperienza di questi anni attraverso il reclutamento, sono contrario alla proposta di rinvio.

CUTTITTA. Concorro con la proposta formulata dall'onorevole Guadalupi. Il Sottosegretario ci ha parlato di un regolamento unico per tutti i sottufficiali. L'onorevole Guadalupi propone di fare un testo unico sul reclutamento dei sottufficiali per l'Arma dei carabinieri; basterebbero mettere insieme le quattro leggi e avere, pertanto, un testo unico che si possa stampare in un volumetto ad uso dei civili. Invece dei manifesti, si potrebbe mandare questo opuscolo nelle scuole in modo che gli aspiranti possano avere una esatta visione della situazione, in merito agli esami, al titolo di studio, ecc.

Tutto ciò risolve una questione pratica che non ritarda l'approvazione del disegno di legge in quanto per quest'anno gli esami per l'ammissione tanto a Torino quanto a Firenze sono stati già espletati. Pertanto abbiamo tutto il tempo possibile per presentare questo testo unico che sarebbe assai utile e pratico.

MONASTERIO. Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di rinvio dell'onorevole Guadalupi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Guadalupi.

(Non è approvata).

PRESIDENTE. Proseguiamo, allora, nella discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borin.

BORIN. Onorevoli colleghi, mi sembra che l'articolo 7 conceda alla commissione esaminatrice una discrezionalità piuttosto lata: in quanto in esso si statuisce che la commissione stessa valuterà per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto. Ma, mi domando, con quale punteggio lo valuterà? L'onorevole Relatore ha detto con un punteggio fisso, anche per quanto riguarda la conoscenza delle lingue estere. Ma può ben esservi qualche candidato che conosca più di una lingua, e allora quale sarà il punteggio?

Per quanto riguarda le pubblicazioni, per esempio nei concorsi per insegnanti, con la

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

discrezionalità della Commissione, si può dar luogo a gravissime ingiustizie, perché la Commissione valuta queste pubblicazioni nel modo che vuole e dal punteggio che viene fuori vi è il vincitore e il perdente.

Un'altra cosa mi permetterei di chiedere. Nei concorsi c'è chi vince, chi risulta idoneo ma non riesce a vincere, e infine, c'è chi perde. Secondo me nei concorsi che stiamo esaminando l'idoneità riportata in concorso dovrebbe costituire titolo di merito — come per tutti gli altri concorsi — per il concorso dell'anno successivo. A partire da quale punto della graduatoria si risulta idonei? Che cosa occorre fare per conseguire almeno l'idoneità? In molti concorsi vi sono candidati che concorrono anche per la sola idoneità, che può costituire punti di vantaggio per i concorsi successivi.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per questi concorsi non è prevista la sola idoneità.

BORIN. Perché? Supponiamo che il numero dei posti disponibili sia superato dai concorrenti vincenti. Coloro i quali non riescono ad ottenere un posto, pur avendo raggiunto un punteggio sufficiente potrebbero essere dichiarati idonei e la loro idoneità costituire un titolo di vantaggio per il concorso successivo.

Sono osservazioni quelle che ho l'onore di esporre, dovute alla mia esperienza di altri concorsi che hanno naturalmente un notevole grado di diversità rispetto a questi; osservazioni che tuttavia sarebbe opportuno esaminare proprio per rendere possibile l'attuazione della giustizia.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, con il più profondo rispetto per le decisioni della maggioranza, rimango convinto della utilità e della opportunità politica e legislativa della mia proposta, anche se l'onorevole Cuffitta mi ha dato una mano praticizzandola in un ordine del giorno che presenterà.

Nel merito, se ho ben ascoltato la relazione dell'onorevole collega Leone e quella ministeriale, a queste modifiche si dovrebbe pervenire per armonizzare le norme sul reclutamento dei sottufficiali, sulla base di esperienze compiute nel corso di questi ultimi 15 anni. Effettivamente il maggior inconveniente che sarebbe stato rilevato nella relazione fatta dal collega onorevole Leone, sarebbe consistito in questa disparità di trattamento che poi in sede di verifica del punteggio a seguito del concorso e dell'esame, si sarebbe potuto accertare molto bene, tra la posizione — diciamo — di civile aspirante con-

corrente e la posizione dei militari in servizio, anch'essi aspiranti concorrenti. Ed è giusto che si arrivi a fissare delle nuove percentuali che tengano conto non soltanto delle esigenze dei civili i quali aspirano ad entrare a far parte dell'Arma dei carabinieri, ma anche di coloro i quali, già in servizio, posseggono quei requisiti richiesti dalle vecchie disposizioni e dalle nuove opportune norme sul reclutamento dell'Arma dei carabinieri come allievi sottufficiali.

Quindi sulla impostazione della relazione noi concordiamo perché effettivamente l'esperienza fatta e la esigenza di rendere più efficaci e più efficienti i quadri dell'Arma, soprattutto in riferimento ai tempi nuovi ed alla realtà storica e politica nuova richiamano il legislatore alla necessità di apportare questi miglioramenti al vecchio testo del disegno di legge. I sette inconvenienti ai quali si dovrebbe ovviare secondo il Relatore sono quelli che egli ha elencato, e mi pare che la prima osservazione da fare sulla questione della unificazione della commissione giudicatrice sia esatta, essendo naturalmente assurdo che possano esservi due commissioni le quali, per la loro stessa struttura e consistenza, possano, davvero, valutare un insieme di idoneità fisiche, culturali e morali che poi sono gli elementi formativi del giudizio conclusivo delle due commissioni. Quindi è giusto, mi pare anche per economia di bilancio e di univocità di posizioni e di decisioni, che le due commissioni siano riassunte in una unica.

Sulla questione della statura, anche qui mi pare sia doveroso unificare i criteri. Nel momento in cui ci troviamo di fronte — come ci siamo trovati — a sottufficiali reclutati tra i civili per i quali si stabilisse il requisito della statura minima di metri 1,70, mentre la statura per quelli provenienti dai militari già in servizio è di metri 1,65, crederemo anche delle disparità nei dati fisici, e non è giusto che vi sia questo criterio di preferenza nei confronti di coloro i quali sono già nell'Arma, che dovrebbero rappresentare il meglio dell'Arma stessa rispetto ai civili. Concordo, quindi, anche sulla unificazione del minimo di statura. Non so se risponda a criteri di opportunità il minimo di metri 1,65, ma credo che costituisca una misura giusta e non insisterei quindi per indicare altro limite.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole collega Borin, mi pare che la stessa, se pure fondata, potrebbe più proficuamente essere trasferita in sede di regolamento. Praticamente noi non possiamo nella

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

legge stabilire quelle che dovranno essere le condizioni regolamentari del concorso e relativo bando. L'importante è che come legislatori, noi fissiamo i criteri di massima entro i quali e per i quali si debbano fare i concorsi annuali per il reclutamento. Va da sé (e mi pare sia pacifico per un principio generale adottato in tutti gli ambienti e per tutti i concorsi del pubblico impiego, compresi anche quelli delle amministrazioni autonome della Camera dei deputati e del Senato) che allorquando un bando di concorso è formato, dall'autorità preposta allo stesso debbano definirsi anche i limiti minimi e massimi entro i quali il possesso di un requisito in più come il titolo di scuola media superiore, o come la conoscenza di una lingua estera (sulla cui esigenza concordo pienamente anche se — dobbiamo dirlo fra le righe — la giustificazione secondo la quale i sottufficiali dei carabinieri e l'Arma in genere hanno rapporti al confine, non mi convince; diciamo, piuttosto, la verità: è perché l'Arma dei carabinieri è inserita per alcuni reparti nell'organizzazione militare della N.A.T.O. dove si richiede, come elementare esigenza, la conoscenza di una lingua estera che agevola non soltanto gli ufficiali ma anche i sottufficiali) può essere calcolata agli effetti del punteggio nel concorso. Si richiede fra i requisiti eccezionali quello della lingua, mentre poi, spesso e volentieri, requisito eccezionale diventa quello di ordine politico e discriminatorio. Comunque lasciamo stare quello che è stato, e speriamo che nel futuro non si ripetano quei fatti incresciosi, già bollati da parte nostra, di discriminazioni operate nella partecipazione ai concorsi a danno degli appartenenti o simpatizzanti o financo, parenti di iscritti ai partiti di sinistra.

Per quanto riguarda ugualmente il possesso di un titolo superiore, è giusto che eguali benefici a quelli finora goduti dai civili possano godere i militari i quali, pur svolgendo lodevolmente i loro incarichi connessi alla vita militare, sono riusciti con sacrificio personale ad acquisire maggiori conoscenze ed assumere nuovi titoli, conseguire diplomi e così via.

E vengo all'articolo che mi pare più controverso. A me pare veramente strano che si ripeta al paragrafo 9 dell'articolo 2, che tra i requisiti richiesti ai concorrenti provenienti dalla vita civile debba esservi uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dall'ufficiale dei carabinieri o dal comandante di stazione. È inutile nascondersi che nel sistema democratico e costituzionale che dovrebbe essere in vigore in Italia, molto giochi nei riguardi dell'ammissione dei candidati l'assun-

zione di informazioni private, personali e familiari affidata esclusivamente all'Arma: gioca, cioè, molto un criterio di valutazione non obiettivo e neppure forse troppo soggettivo, quel criterio misto di valutazione che l'Arma può assumere affidando la valutazione del possesso di questi elementi di idoneità morale dei candidati ai suoi organi.

Il che, naturalmente, viene completamente a sviare il concetto stesso di libertà morale, civile e politica; poiché è ovvio che il comandante di una piccola stazione di carabinieri incaricato delle informazioni andrà a vedere se nel casato dell'aspirante vi siano dei matrimoni infelici o delle appartenenze politiche che vanno fuori dalla ideologia comune della maggioranza.

Perché, è proprio talvolta il risultato delle indagini.

Quindi, come già a suo tempo sostenemmo, noi non possiamo non agganciarci alla norma precettiva della Costituzione. Cioè a dire, l'accertamento dell'idoneità non può essere esclusivamente lasciato agli uffici o comandanti di sezione! Pensiamo sia molto più opportuno ci si richiami integralmente alla legge dello Stato, alla Costituzione, e che il requisito morale sia comunque attestato dalle autorità a ciò preposte.

Un'altra osservazione — ed ho finito, signor Presidente! — è questa: all'articolo 7, vecchia legge, dove si parla degli aspiranti, appuntati e carabinieri, in servizio, si dice che tra gli altri requisiti questi ultimi debbono: aver prestato un servizio di un anno, ecc., non aver superato i 30 anni di età; ora in un emendamento presentato dal Governo si dice 35 anni e su questo siamo d'accordo; e, infine, emergere per contegno e capacità professionale!

Vorrei avere qui una spiegazione. Questo criterio potrebbe essere esatto, ma mi sembra eccessivamente elastico e quindi che dia maggiore o minore possibilità a seconda che il capo del gruppo o della tenenza o della stazione dei carabinieri abbia ad esprimere il suo giudizio nei confronti dei carabinieri e appuntati che intendono partecipare. In altre parole, vorrei un'interpretazione più accessibile, più chiara, del termine « emergere » per contegno e capacità professionale!

Dopo la spiegazione data dal collega Relatore, la precisazione, cioè, circa la consistenza e formazione della Commissione prevista dall'articolo 12, vecchia legge, non ho obiezioni da avanzare al riguardo.

Infine, vorrei conoscere se anche nel nuovo articolo 13 (articolo 8 del progetto in esame)

nello stabilire la riduzione della durata del corso in 8 mesi per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, si è tenuto conto delle esperienze compiute. Se a giudizio dello Stato Maggiore dell'Arma si ritenga, cioè, che siano effettivamente sufficienti gli otto mesi!

MONASTERIO. Siamo, innanzitutto, d'accordo sulla necessità di aggiornare, ammodernare il sistema di reclutamento nell'ambito dell'Arma dei carabinieri. Questo, come osservazione di ordine generale. Il collega onorevole Guadalupi mi ha del resto preceduto al riguardo con un'ampia considerazione.

Noi non saremmo d'accordo sulla formula del disegno di legge che statuisce letteralmente: « possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione »! Saremmo, invece, d'accordo che, come per altri concorsi, questo attestato di buona condotta morale, venisse rilasciato dal sindaco. Così come avviene, appunto, per altri concorsi, per accedere ai quali il certificato di buona moralità è rilasciato dal sindaco.

La seconda osservazione si ricollega a quella di altri colleghi che mi hanno preceduto, e si riferisce all'articolo 7 del progetto in esame, e più precisamente dove si dice: « La commissione valuterà, ecc. »!

Secondo noi non dovrebbe essere la Commissione a fare questa valutazione. Cioè i criteri di valutazione, il punteggio da assegnare, non dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione. Sappiamo tutti, del resto, che in tanti altri concorsi, sovente, il punteggio da assegnare viene stabilito seguendo criteri di valutazione la cui importanza viene determinata al momento stesso in cui si applicano, attribuendo maggiore o minore valore a determinati requisiti, in funzione naturalmente di certi obiettivi che si intendono conseguire. Tipici, al riguardo, i concorsi per le farmacie! Così, ad esempio, in un concorso l'ordinario di cattedra è stato classificato dopo un suo allievo che si era laureato due, tre anni prima! Perché ha avuto un valore rilevantissimo la pratica professionale.

E quindi, secondo me, la Commissione deve sì tener conto di questo possesso di un titolo di studio superiore ecc. e però il punteggio dovrebbe essere già indicato nel bando di concorso, per modo che non sia la Commis-

sione stessa ad avere illimitato potere nel valutare. La Commissione deve soltanto prendere atto del possesso dei titoli, del punteggio che ai singoli titoli preferenziali va dato e quindi arrivare ad una valutazione generale.

Quindi non so se la formulazione sia giusta o meno, ma userei la formula: la Commissione, sulla base dei titoli previsti dal concorso, valuterà.. ecc.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché l'onorevole Sottosegretario di Stato, impegnato al Senato, chiede di potersi allontanare e poiché, se ho ben compreso, sono preannunciati alcuni emendamenti, penso sia il caso di rinviare il prosieguo della discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buffone e Chiatante: Nuove norme per l'iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.S. ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, dei sottufficiali e militari di truppa, ammessi alla commutazione della ferma per l'immissione nel servizio permanente delle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nei Corpi della Guardia di pubblica sicurezza, della Guardia forestale e degli Agenti di custodia (2167).

BUFFONE, *Relatore*. Propongo di rinviare la discussione della proposta di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
